

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013
575/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN TEMA DI TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE, RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO OTTOBRE 2012-DICEMBRE 2013, PER LA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed in particolare il suo Allegato B (di seguito: *RMTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, ARG/gas 24/10;
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 237/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 312/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 312/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 92/08, sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il periodo di regolazione 1 ottobre 2008-30 settembre 2012;
- con la deliberazione 237/2012/R/GAS, l'Autorità ha esteso la validità dei criteri tariffari per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl, adottati con la deliberazione ARG/gas 92/08, al periodo transitorio ottobre 2012 –

dicembre 2013; e che il punto 5. della medesima deliberazione prevede che le imprese di rigassificazione presentino all’Autorità le proposte tariffarie di cui al comma 22.1 della deliberazione ARG/gas 92/08 per il medesimo periodo transitorio, entro il 29 giugno 2012;

- con la deliberazione 312/2012/R/GAS, l’Autorità ha, tra l’altro, prorogato per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. i termini per la presentazione della proposta tariffaria per il periodo transitorio fino a tre mesi prima dell’avvio dell’operatività del terminale, in deroga alle disposizioni di cui al punto 5. della deliberazione 237/2012/R/GAS;
- il comma 4.5 della deliberazione ARG/gas 92/08 prevede, per i nuovi terminali di rigassificazione, che la quota di ricavo annua riconducibile ai costi operativi sia proposta dall’impresa e sottoposta a verifica dell’Autorità e che tale proposta includa un confronto con realtà simili o l’evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri;
- con la *RMTG*, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di misura del trasporto gas prevedendo contestualmente l’applicazione di un regime tariffario transitorio nelle more del completamento degli adempimenti necessari per la riforma del servizio di misura del trasporto gas; e che tali adempimenti non sono stati ancora completati.

CONSIDERATO CHE:

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione in data 16 luglio 2013 (prot. Autorità A/25248 del 16 luglio 2013), come modificata e integrata con comunicazione in data 9 settembre 2013 (prot. Autorità A/29490 del 10 settembre 2013), ha presentato i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi al periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013;
- con comunicazioni in data 6 agosto 2013 (prot. Autorità P/27457 del 6 agosto 2013) e in data 11 ottobre 2013 (prot. Autorità P/32880 dell’1 ottobre 2013), gli uffici dell’Autorità hanno inviato alla società richieste di approfondimento e di modifiche della proposta tariffaria, evidenziando, tra l’altro, le seguenti esigenze:
 - indicare la migliore previsione della data di avvio delle operazioni commerciali sulla base della quale riproporzionare i ricavi di riferimento;
 - con riferimento alla quota di ricavo riconducibile ai costi operativi, escludere dal riconoscimento tariffario i costi di assicurazione a copertura di rischi tipici dell’attività d’impresa in quanto tali rischi sono già coperti dal tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
 - in merito alle voci di costo “gestione operativa del terminale” e “costi per servizi marittimi”, fornire una riconciliazione della stima dei costi a partire dai dati contrattuali;
 - calcolare il valore della capacità di Gnl consegnabile nell’anno senza considerare la quota percentuale di gas a copertura dei consumi e delle perdite della catena di rigassificazione;
- la società, con comunicazione in data 30 ottobre 2013 (prot. Autorità A/35328 del 5 novembre 2013), ha presentato una proposta tariffaria aggiornata;

- con comunicazione 26 novembre 2013 (prot. Autorità P/37619 del 26 novembre 2013), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, evidenziando il permanere di elementi di incongruenza e criticità della proposta rispetto ai criteri tariffari contenuti nella deliberazione ARG/gas 92/08, e in particolare:
 - l’assenza di una data esatta relativamente all’entrata in esercizio commerciale;
 - la richiesta di riconoscimento di costi operativi di natura non ricorrente, e di costi di assicurazione i cui rischi sono già implicitamente considerati tramite la fissazione del parametro beta rilevante ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
 - l’utilizzo, come *driver* per il calcolo dei corrispettivi, di un valore della capacità di Gnl consegnabile nell’anno che tiene conto della quota percentuale di gas a copertura dei consumi e delle perdite della catena di rigassificazione;
 - la mancata riconciliazione tra i costi presentati relativamente a “gestione operativa del terminale” e “costi per i servizi marittimi” e i dati contrattuali;
- rispetto alle predette osservazioni, la società ha replicato con una memoria in data 4 dicembre 2013 (prot. Autorità A/38663 del 5 dicembre 2013), nell’ambito della quale ha, tra l’altro:
 - comunicato l’aggiornamento relativo alla tempistica di entrata in esercizio operativo del terminale, prevista per il 20 dicembre 2013;
 - fornito nuovi e ulteriori elementi, soprattutto in merito ai costi operativi e di assicurazione;
 - richiesto di essere sentita dall’Autorità in audizione ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01;
- i nuovi elementi prodotti dalla società richiedono ulteriori e più ampi approfondimenti da parte degli Uffici dell’Autorità, i quali approfondimenti peraltro non possono essere completati in tempo utile per adottare una tariffa per il servizio prima dell’entrata in esercizio operativo del terminale (20 dicembre 2013); a tal fine, inoltre, risulta essenziale disporre anche della riconciliazione, più volte richiesta e ancora non fornita dalla società (neppure con la memoria del 4 dicembre 2013), tra i costi presentati in tema di gestione operativa del terminale e i dati contrattuali sottostanti;
- al fine di consentire l’approdo e l’effettiva immissione di Gnl presso il proprio terminale di rigassificazione, la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha comunicato che una società terza offre servizi marittimi di rimorchio e di ormeggio, senza peraltro offrire ulteriori elementi di dettaglio che consentano di valutare compiutamente l’assetto contrattuale rappresentato e i costi esposti, tra cui anche la predetta riconciliazione; e che tali servizi, in analogia al caso del terminale di Rovigo, offerti al di fuori di un ambito portuale, non sono regolati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- da una ulteriore verifica è emerso che la società ha erroneamente valorizzato il corrispettivo *CVL^U* nonostante non sia stata operativa nell’anno termico 2010-2011, periodo per il quale si applica tale corrispettivo.

CONSIDERATO CHE:

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. è titolare di un'esenzione dall'obbligo di accesso di terzi relativa al 100% della capacità del terminale per un periodo di 20 anni; pur avendo la società presentato istanza di rinuncia, il relativo procedimento non risulta a oggi concluso;
- pertanto, nelle more del predetto procedimento, la definizione della tariffa per il servizio è funzionale alla definizione del prezzo con il quale eventuali disponibilità di capacità (sia transitorie che definitive) siano offerte al mercato e assegnate a terzi secondo i criteri di cui alla deliberazione 167/05.

RITENUTO CHE:

- sia necessario disporre un supplemento di istruttoria, al fine di valutare correttamente gli elementi da ultimo forniti dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. con la memoria del 4 dicembre 2013; e che sia a tal fine necessario disporre altresì della riconciliazione dei costi stimati per la gestione operativa del terminale e per i servizi marittimi con i dati contrattuali;
- tuttavia, al fine di assicurare certezza al sistema, al gestore e ai potenziali utenti del terminale, sia altresì necessario definire, in un momento anteriore all'avvio dell'operatività commerciale del terminale prevista, come comunicato dalla società, per il 20 dicembre 2013, valori che, sebbene provvisori, siano comunque utilizzabili nelle more dell'acquisizione e della valutazione delle predette informazioni (cui dovrà peraltro seguire l'audizione richiesta dalla società ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del DPR 244/01);
- in conseguenza di quanto sopra, sia opportuno adottare una misura cautelare che definisca in via provvisoria i predetti valori, da applicare nelle more del supplemento istruttorio della tariffa per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013 per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- a quest'ultimo riguardo, nelle more della valutazione degli elementi prodotti dalla società e in assenza della richiamata riconciliazione, il permanere di incongruenze rispetto ai criteri tariffari della deliberazione ARG/gas 92/08 renda opportuno determinare d'ufficio i valori provvisori della tariffa da applicare nelle more della conclusione del procedimento;
- sia opportuno a tal fine prevedere, rispetto alla proposta tariffaria presentata dalla società in data 30 ottobre 2013, di:
 - riproporzionare *ex ante* i ricavi di riferimento sulla base di un fattore pari a 12/365, considerando il 20 dicembre 2013 come data di avvio dell'esercizio commerciale del terminale;
 - escludere dal riconoscimento tariffario la quota parte dei costi operativi di natura non ricorrente, e i costi di assicurazione i cui rischi siano già coperti dal tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto;
 - determinare i corrispettivi tariffari unitari in coerenza con i criteri contenuti nella *RTRG* relativamente alla capacità di Gnl consegnabile nell'anno al terminale, al numero di approdi effettuabili, e all'energia associata ai volumi massimi rigassificabili;
 - non applicare alcuna valorizzazione del corrispettivo *CVL^U*;

- sia altresì opportuno, in analogia al quadro regolatorio attualmente vigente per il terminale di Rovigo, in deroga alla disciplina portuale e fino ad una eventuale diversa determinazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, determinare, sempre in via cautelare e provvisoria, corrispettivi specifici per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio sulla base dei costi sottostanti il servizio, come dichiarati nella proposta tariffaria;
- la determinazione della tariffa compiuta, in via cautelare, secondo i predetti criteri abbia natura provvisoria, e sia pertanto modificabile dall’Autorità nel corso del procedimento, qualora emergano specifiche esigenze supportate da adeguate evidenze documentali;
- sia, infine, opportuno chiarire sin d’ora che il provvedimento di determinazione definitiva della tariffa, da adottarsi in esito al presente procedimento, terrà conto dei seguenti elementi:
 - riproporzionamento *ex post* dei ricavi di riferimento in funzione dell’effettiva operatività del terminale nel periodo transitorio 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2013, qualora tale data risulti diversa da quella del 20 dicembre 2013 segnalata dalla società;
 - completamento degli approfondimenti in merito alla quantificazione delle voci di costo “gestione operativa del terminale” e “costi per i servizi marittimi” e ai nuovi elementi rappresentati dalla società con la memoria del 4 dicembre 2013;
 - valutazione di ulteriori eventuali elementi che emergano nel corso del procedimento, anche in occasione della successiva audizione di cui all’articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01;
- al fine di acquisire la più volte richiamata riconciliazione dei costi stimati per la gestione operativa del terminale e per i servizi marittimi con i dati contrattuali, nonché di conoscere l’effettiva data di entrata in esercizio del terminale, sia necessario prevedere per la società specifici obblighi informativi, la cui violazione costituisce presupposto per l’adozione di provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di disporre un supplemento di istruttoria al fine di approfondire e valutare gli elementi prodotti dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., anche alla luce delle informazioni da acquisire ai sensi del successivo punto 5, come meglio chiarito in motivazione;
2. di determinare, in via cautelare e provvisoria, la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui al punto 5. della deliberazione 237/2012/R/GAS, relativa al periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013, per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., come riportata nelle Tablelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento;
3. di determinare, in via cautelare e provvisoria, il corrispettivo per i servizi marittimi di rimorchio e ormeggio per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013, in misura pari a 282.058,82 euro/approdo;

4. di fissare il corrispettivo CM^G , per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013 in misura pari a 0,012847 euro/mc liquido/anno;
5. di disporre che, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.
 - a. comunichi la data di entrata in esercizio commerciale del terminale;
 - b. fornisca una riconciliazione dei costi per la gestione operativa del terminale e per i servizi marittimi presentati ai fini tariffari con i dati desumibili dai documenti contrattuali;
6. di fissare al 30 giugno 2014, il termine per la definizione in via definitiva delle tariffe di cui ai punti 2 e 3, da adottarsi a seguito all'acquisizione degli elementi di cui al precedente punto 5 e allo svolgimento dell'audizione di cui all'articolo 20, comma 5, d.P.R. 244/01, richiesta all'Autorità;
7. di notificare il presente provvedimento alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede legale in Piazza della Repubblica 22, 20124, Milano;
8. di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni